

FONDAZIONE ARCH - STUDI E RICERCHE ARCHITETTI NEL
MEDITERRANEO - RAGUSA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI
UTILITA' SOCIALE (ONLUS)

=====
STATUTO
=====

art. 1 - Denominazione

Per iniziativa dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa è costituita ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del codice Civile una Fondazione denominata "FONDAZIONE ARCH - STUDI E RICERCHE ARCHITETTI NEL MEDITERRANEO - RAGUSA - ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE (ONLUS)"

art. 2 - Sede legale

1. La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa, in via A. Maiorana, 48 - 97100 Ragusa e fin quando non avrà sede e personale proprio, fruirà dei locali e del personale di segreteria dell'Ordine, compatibilmente con le attività dell'Ordine medesimo.

2. La sede potrà essere anche trasferita in altri luoghi, eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità di cui al successivo art. 7.

art. 3 - Scopi e finalità

1. In armonia con la declaratoria contenuta nella Direttiva UE n. 36 del 7 settembre 2005, la Fondazione, affiancando l'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa, ha come scopo la valorizzazione nell'ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale, della disciplina dell'architettura e della professione di architetto, mediante:

a) l'organizzazione di corsi di aggiornamento istituzionali su delega dell'Ordine professionale o di Università e di corsi di formazione e di specializzazione di interesse della professione di Architetto;

b) la promozione e la divulgazione di studi e di ricerche sulle dinamiche di trasformazione dell'edilizia e del territorio;

c) l'organizzazione e la partecipazione al confronto pubblico, attraverso tutte le forme opportune, sui contenuti delle problematiche relative all'architettura ed alla professione di architetto (seminari, mostre, dibattiti, convegni e simili);

d) la promozione e la realizzazione di iniziative editoriali (scritte e audiovisive) anche a mezzo di strumenti elettronici, reti informatiche e multimediali, riviste culturali e/o professionali, con esclusione di giornali quotidiani;

e) la tutela e l'adeguamento della figura professionale dell'architetto agli standard europei;

- f) l'attivazione di campagne di promozione relative all'architettura ed alla professione di architetto;
- g) la riqualificazione delle specifiche competenze professionali e l'osservatorio permanente dei nuovi ruoli e servizi che caratterizzano l'attività propria dell'architetto;
- h) la realizzazione di interventi che costituiscano le condizioni per attivare la certificazione di qualità connesse con l'esercizio della professione.

2. La Fondazione può compiere tutte le operazioni e tutti gli atti che i suoi organi, secondo le rispettive competenze, riterranno opportuni ed utili per il raggiungimento delle finalità sopra indicate operando in ogni area geografica ritenuta strategica, osservate in ogni caso le disposizioni di Legge.

3. La Fondazione non ha fini di lucro, è apolitica e aconfessionale; eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati esclusivamente ad incremento del suo patrimonio.

4. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o per l'incremento del patrimonio, ivi compresa l'acquisizione di immobili da adibire a sedi.

5. E' fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

art. 4 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalle somme conferitele dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa e potrà essere incrementato con beni che potranno pervenire a qualsiasi titolo alla Fondazione da Enti, pubblici o privati, dall'Ordine degli Architetti e da persone fisiche o giuridiche.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi e delle sue finalità, oltre che con il suo patrimonio, con i contributi, le erogazioni e le sovvenzioni che ad essa perverranno dal fondatore o da terzi, a titolo generico o per la realizzazione di specifiche attività, manifestazioni o iniziative, nonché con i corrispettivi di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale, con le sponsorizzazioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della fondazione e con le somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il

patrimonio.

art. 6 - Soggetti e Organi della Fondazione

1. Il soggetto fondatore della Fondazione è:

- l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa;

2. Gli Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione (CDA);

- l'Assemblea degli iscritti all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa.

art. 7 - Composizione e Cariche del Consiglio di Amministrazione (CDA)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa, di cui sette designati dal Consiglio dell'Ordine ed i rimanenti due eletti dall'Assemblea degli iscritti, scelti tra coloro che, per la loro attività o formazione culturale, risultino rispondenti alle finalità della Fondazione e siano rappresentativi dell'area territoriale della Provincia di Ragusa.

2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

3. Il Consiglio potrà delegare parte delle proprie funzioni ad uno o più dei suoi membri.

4. Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica quattro anni e si rinnova contestualmente al rinnovo del Consiglio dell'Ordine; resta comunque in carica per la gestione ordinaria fino a quando non si sarà provveduto ad eleggere il nuovo Consiglio a norma del presente Statuto.

5. L'attività della Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal regolamento esecutivo approvato dal Consiglio di Amministrazione.

6. Ogni carica è assolutamente gratuita; ai componenti del CDA spetta esclusivamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione (CDA)

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno eccettuato od escluso.

In particolare:

a) determina le linee generali di gestione e di sviluppo della Fondazione;

b) approva il bilancio consuntivo di ogni anno solare entro il 30 aprile dell'anno successivo e presenterà all'ente fondatore il bilancio consuntivo corredato da una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione nonché il bilancio preventivo corredato da una relazione sulle attività che si

intendono svolgere;

c) può avvalersi di consulenti e collaboratori esterni per settori specifici di attività stabilendo, all'atto della nomina, le funzioni da espletare, la durata dell'incarico ed il compenso;

d) richiede al fondatore la designazione degli amministratori da nominare in sostituzione di quelli dimissionari o decaduti.

2. Il CDA può nominare un Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) con funzioni consultive.

Tale Comitato ha funzioni propositive in materia culturale, di aggiornamento professionale, informazione e su tutte le materie e attribuzioni di competenza della Fondazione.

Il Comitato tecnico-scientifico elegge il proprio coordinatore, nella persona di uno dei suoi membri, coordinatore che, sempre nell'ambito della delega del Consiglio di Amministrazione, ha poteri di rappresentanza del CTS nei confronti degli organi della Fondazione.

Il Comitato è composto da almeno tre membri nominati dal CDA tra coloro che si sono distinti nei campi di attività che riguardano gli scopi della Fondazione.

I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica fino alla scadenza del CDA.

3. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del CDA o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del CDA.

4. Gli Amministratori con delega hanno la rappresentanza della Fondazione nell'ambito delle funzioni loro delegate.

art. 9 - Regolamento Attuativo

Il Regolamento attuativo dovrà contenere le norme che disciplineranno:

1. le modalità operative delle attività;

2. la divisione in settori operativi;

3. la costituzione di comitati esecutivi responsabili (scientifico, operativo);

4. l'ufficio di direzione;

5. l'obbligo di valutare congiuntamente tra il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa ed il Consiglio di Amministrazione della Fondazione il programma annuale delle attività entro il mese di gennaio di ogni anno;

6. l'obbligo di approvare da parte del Consiglio di Amministrazione entro la data di approvazione del bilancio preventivo annuale un programma annuale delle attività unitamente al bilancio economico preventivo e consuntivo.

art. 10 - Convocazione delle riunioni

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni bimestre ed inoltre, senza indugio, quando ne venga richiesto da almeno tre dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione deve essere inoltrato, mediante e-mail o posta certificata, da inviare almeno sette giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione potrà essere comunicata almeno ventiquattro (24) ore prima dell'inizio della riunione.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

4. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Il Presidente dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa, anche non componente del CDA della Fondazione, potrà partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto.

6. Di ogni riunione deve redigersi il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dovrà essere trascritto su un apposito libro tenuto a cura del Segretario il quale dovrà rilasciarne una copia da inviare al Consiglio dell'Ordine.

art. 11 - Decadenza e revoca

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa ha diritto di revocare in qualsiasi momento la nomina di uno o più Consiglieri di Amministrazione della Fondazione qualora insorgano motivi di indegnità o incompatibilità. Contestualmente alla revoca dovranno essere designati i nuovi amministratori, a pena di inefficacia della revoca stessa.

2. Il Consiglio di Amministrazione dichiarerà decaduti quei membri che risulteranno assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio stesso, oppure per cinque sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare.

3. I membri del CDA decaduti, revocati o dimissionari verranno sostituiti con la stessa modalità della loro nomina (art. 7) e scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

art. 12 - Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento della Fondazione dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione qualora ne faccia richiesta il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Ragusa fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 27 c.c.

2. Lo scioglimento della Fondazione viene deliberato, con maggioranza qualificata dei due terzi (2/3), dal CDA il quale nominerà fino a tre liquidatori per l'esecuzione delle procedure di rito.


3. Ultimata la liquidazione, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere eventuali residui patrimoniali ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociali o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662
salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

art. 13 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le
leggi vigenti in materia di fondazioni ivi compreso il
Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

**E' copia autentica, spedita in conformità all'originale
ed allegato con le sottoscrizioni di legge che si
rilascia per uso ove la legge non prescrive il bollo.
Consta di un mezzo foglio e due interi.
Ragusa, 2 dicembre 2011**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to be 'Francesco'. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or official designation. A long, thin line extends from the bottom of the signature downwards.